

CONDIZIONI PARTICOLARI

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI COSTI DEI PIANI FORMATIVI DI CONSIP S.p.A.

N. RDA 50959 N. CIG Z7C3632CD7

Classificazione del documento: Consip Public

Affidamento diretto su MEPA (ex art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 ed ex art. 36, comma 6 D. Lgs. 50/2016) per la fornitura del servizio di revisione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A.

Condizioni particolari

Pag. 1 di 11

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma

T +39 06 85449.1 - F +39 06 85449 281 - www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.L.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 20/04/2022, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip o Committente), ha deliberato di affidare il servizio di revisione dei costi dei piani formativi di Consip S.p.A..

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto dall'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità "Codice"), verrà realizzata attraverso una Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle Regole dello stesso (di seguito per brevità "Regole").

Consip S.p.A., in qualità di "Punto Ordinante" procede, ad inviare ai Fornitori, di volta in volta selezionati, nelle rispettive procedure d'acquisto, una richiesta di offerta con allegate le condizioni contrattuali standard.

Il Responsabile del procedimento è Francesco Licci, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del Codice D. Lgs. 50/2016.

Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Operation, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

La Committente, nell'arco temporale di durata del contratto, si riserva di incrementare, alle stesse condizioni, il valore di quest'ultimo, fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto al ricorrere delle seguenti condizioni: si sia esaurito il valore massimo del contratto nel periodo di durata dello stesso.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del Codice, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti (ove presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di



- partecipazione (ove presente) e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sui requisiti e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascun affidatario rende, nell'ambito dell'Allegato 4 "**Dichiarazione integrativa**", le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2. il concorrente che al momento della presentazione dell'offerta ha in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art.105 comma 3 c bis) del Codice con soggetti terzi, inerenti l'oggetto dell'appalto ne dichiara l'esistenza nel medesimo Allegato di cui sopra, dando specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto e dell'eventuale volontà di ricorrere a tali contratti. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula;
3. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del



contratto nell'ipotesi in cui risulti affidatario;

4. dichiara, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero che i suddetti dati saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate previste dagli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), indicandone i relativi riferimenti.

2.1 Dichiarazione aggiuntiva

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, si precisa che ciascun operatore è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti inclusi quelli non definitivi. Il concorrente ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in sede di abilitazione dovrà produrre a Sistema una dichiarazione sotto forma di documento informatico, conforme al facsimile Allegato 5 "Dichiarazione aggiuntiva", munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma, in cui lo stesso dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, così come novellato.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust



aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, **non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente l'avvio della presente procedura;**

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c ter), indicate nelle predette Linee Guida dell' Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) **purché riferibili al triennio antecedente l'invio della lettera di invito**, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di **importo superiore all'1%** del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip S.p.A. contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Alla luce di quanto sopra, gli operatori economici, **laddove in sede di ammissione al MEPA o di rinnovo dati non avessero tenuto conto delle fattispecie di cui sopra**, dovranno dichiarare, in sede di partecipazione alla presente richiesta di offerta, nella Dichiarazione aggiuntiva di cui all'Allegato "Dichiarazione aggiuntiva art. 80", tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto **comma 5**, così come sopra precisate.



Inoltre, al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Con particolare riferimento alla lettera b) dell'articolo 80, comma 5 del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

1. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
2. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando della presente procedura.

La mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, determina l'esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13, del 13.2.2019.

2.2 Offerta Economica

Per l'inserimento degli importi nella colonna "E" del file "Dettaglio economico" saranno considerati valori fino alla seconda cifra decimale (es. 0,67), senza procedere ad alcun arrotondamento.

Gli importi inseriti nella colonna rappresentano gli importi unitari IVA esclusa per ciascuna tipologia di certificazione dei piani formativi in funzione dell'importo finanziato.

L'importo totale offerto IVA esclusa sarà l'importo preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.

La remunerazione avviene a consumo fino al raggiungimento del valore massimo del contratto (€ 10.000).

La mancata presentazione da parte del concorrente della documentazione, nei tempi indicati a Sistema, verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale. La documentazione dovrà essere presentata



esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura, pena l'irricevibilità dell'Offerta e l'invalidazione della stessa.

Il concorrente dovrà compilare a Sistema la "dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura", parte dell'offerta economica, con la quale lo stesso dovrà rendere una serie di precisazioni tra le quali in particolare la dichiarazione sull'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Con la presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, essendo in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del suddetto decreto.

2.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

In adempimento a quanto previsto dall'art 9 comma 1 bis della Deliberazione AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 per cui "per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità" la Consip S.p.A., in assenza della detta deliberazione, non utilizzerà il sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

3. MODALITÀ AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del Codice. L'aggiudicazione avverrà in favore del "Prezzo totale offerto" più basso (criterio del "minor prezzo").

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla presente procedura:

- a) le Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello schema di contratto e/o nel "Capitolato tecnico";
- b) le Offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- d) le Offerte dei concorrenti che si trovano in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali sia stato accertato che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative Offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice;
- e) le Offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nell'allegato "Capitolato tecnico";
- f) offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai



sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del Codice.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

In caso di parità di prezzo complessivo, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip S.p.A..

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n.1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

4. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'affidatario sarà chiesto di far pervenire alla Consip S.p.A., con riserva di annullamento dell'affidamento diretto in caso di mancata o ritardata produzione, la seguente documentazione:

- a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione:
- una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al facsimile allegato alla presente, Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
 - il nominativo del "Responsabile della Fornitura" (con i suoi riferimenti, email, pec ecc) con dichiarazione conforme al facsimile Allegato 2 alla presente (Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari).
- b) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione il Patto di Integrità firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.

Scaduti i termini sopra menzionati, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Consip S.p.A. non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini suespressi della comunicazione di aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub contraente, prima



dell'inizio della prestazione.

Se del caso, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione, inequivocabile, di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Committente).

5. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che:

- i dati forniti dall'affidatario vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

L'affidatario è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'affidatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.



Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima Consip S.p.A. che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

ovvero, in alternativa:

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti l'affidamento, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, nonché art. 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".

In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito dell'affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.



Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'affidatario alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D E.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: esercizio.diritti.privacy@consip.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

6. ELENCO ALLEGATI

1. Allegato 1 Schema di contratto;
2. Allegato 2 Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
3. Allegato 3 Capitolato tecnico;
4. Allegato 4 Dichiarazione integrativa;
5. Allegato 5 Dichiarazione aggiuntiva dell'art.80;
6. Allegato 6 Patto di integrità;
7. Allegato 7 Dettaglio economico.